

Società Filarmonica di Monte Olimpino – 1890 A.P.S.

Via Bellinzona, 191 – 22100 COMO – Monte Olimpino – C.F. 80024410138

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 21 SETTEMBRE 2023

Secondo termini di statuto il giorno di Giovedì 21 Settembre in seconda convocazione alle ore 20.30, presso il salone della Società di Mutuo Soccorso si riunisce l'assemblea straordinaria dei soci.

La Presidente Federica Moretti, dopo aver ringraziato tutti per la presenza, constata la validità dell'assemblea.

Apri i lavori della Società Filarmonica di Monte Olimpino 1890 A.P.S., Codice Fiscale 80024410138 per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

- Revisione dello statuto per adeguamento alle norme del terzo settore e iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
- Eventuali e varie

La Presidente, illustra quanto è stato fatto per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), e porta a conoscenza dei soci della seconda rettifica richiesta alla documentazione fornita. (Si veda Documentazione allegata).

Il segretario Angelo Moretti, distribuisce lo statuto redatto secondo le rettifiche richieste e gli inserimenti che risultavano mancanti.

La Presidente porta a conoscenza dell'assemblea le modifiche apportate allo statuto e ne illustra le motivazioni. Si procede alla votazione per alzata di mano, per accettazione delle modifiche.

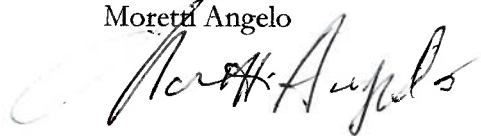
il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità.

La Presidente, in assenza di altri argomenti, dichiara chiusa l'assemblea alle 21.10

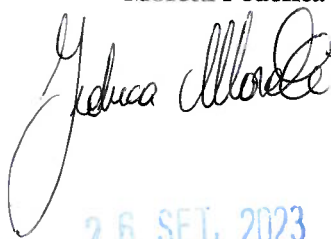
Letto confermato e sottoscritto.

Como, 21 Settembre 2023

Il segretario
Moretti Angelo



SOCIETÀ FILARMONICA
di MONTE OLIMPINO - 1890
Via Bellinzona, 191
22100 COMO, Monte Olimpino
Cod. Fisc. 80024410138



REGISTRATO A CANO II
21.10.2023
non esatte € ESENTE



IL FUNZIONARIO
Rosanna Scaramella

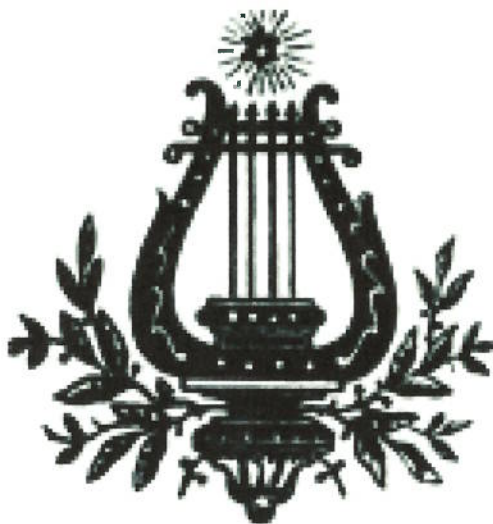
Responsabile Direzione Provinciale

Statuto

dell'Associazione di Promozione Sociale

“Società Filarmonica di Monte Olimpino - 1890 APS”

Via Bellinzona, 191 – 22100 COMO – Monte Olimpino – C.F. 80024410138



Revisione 21 settembre 2023

SOCIETÀ FILARMONICA
di MONTE OLIMPINO - 1890
Via Bellinzona, 191
22100 COMO - Monte Olimpino
Cod. Fisc. 80024410138

Giudice



Società Filarmonica di Monte Olimpino – 1890 A.P.S.

Via Bellinzona, 191 – 22100 COMO – Monte Olimpino – C.F. 80024410138

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale “Società Filarmonica di Monte Olimpino 1890 APS”

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 – Costituzione

1. Con atto del mese di gennaio 1890 è stata costituita l'associazione denominata Società Filarmonica di Monte Olimpino 1890 APS, di seguito più brevemente citata come “Associazione”. Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale, (abbreviato APS). L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo “ETS” o dalla locuzione “Ente del Terzo Settore”.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di COMO.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha finalità civiche, non ha alcun indirizzo politico e religioso, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende coltivare il fine dell'educazione musicale, con riguardo al modo giovanile.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione è precisamente un complesso musicale che si propone di svolgere attività nei confronti degli associati e di terzi nel settore della musica e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ben specificate all'Art.4 – attività di interesse generale, del presente statuto.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 28 del presente statuto.

**SOCIETÀ FILARMONICA
di MONTE OLIMPINO - 1890**
Via Bellinzona, 191
22100 COMO - Monte Olimpino
Cod. Fisc. 80024410138

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- a) L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- b) In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
- c) Favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero; creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
- d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) Collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- f) Sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- g) Collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- h) Promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- i) Diffondere, attraverso corsi di orientamento musicale, seminari e stage, l'educazione musicale nel territorio; Presenziare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dall'Associazione stessa ovvero da Enti Pubblici o Privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;
- j) Organizzare e gestire attività ricreative atte a consolidare e sviluppare lo spirito associazionistico dei Soci;
- k) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) Formazione extra – scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;
- m) L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.
Promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;

L'associazione, in conformità con l'art. 36 D. Lgs. 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

Art. 5 – Attività diverse

L'associazione, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. Rientrano tra le suddette operazioni anche operazioni commerciali il cui guadagno è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle attività di interesse generale sopra indicate. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 6 – Raccolta fondi

L'Associazione potrà, senza fini di lucro, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di particolare necessità.

Titolo III – FUNZIONAMENTO

Art. 8 – Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 9 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro la fine del mese di aprile dell'anno di approvazione del bilancio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. Si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art.11 – Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi privati;
- d) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) contributi pubblici
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
- j) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs 117/2017;
- k) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D. Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato
- m) altre entrate espressamente previste dalla legge
- n) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art 12 - Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 25 del presente statuto.

Art.13 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV - I SOCI

Art.14 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, e che ne fanno richiesta.

In base al GDPR 2016/679/UE e normative successive, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.

L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art.15 – Perdita della qualifica di socio

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- decesso;
- esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 16 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati maggiorenni, e minorenni (rappresentati al voto da chi ne fa le veci) iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c) ad approvare i bilanci.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art.17 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Attività di volontariato

L'attività di volontariato è presta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neppure indiretto e ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 25 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 20 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- Elegge il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
- approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci iscritti da almeno 90 giorni ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, i soci maggiorenni e minorenni (*rappresentati al voto in assemblea da chi ne fa le veci*) hanno diritto a un voto e possono essere titolari di altre due deleghe oltre alla propria.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici.

Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 13.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica 1 anno.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- approva i programmi di attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.
- nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale e gli eventuali altri maestri e collaboratori;

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo

svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 22 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 18 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predispose per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 18 e 19 del presente statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea di Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 - L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 26 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al

pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Art. 27 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 28 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 17 del presente statuto.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Como, 21 settembre 2023



**SOCIETÀ FILARMONICA
di MONTE OLIMPINO J - 1890**
Via Bellinzona 191
22100 COMO Monte Olimpino IX
Cod. F.